



Inps – Variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

FAI INFORMA 169/2026 – LAVORO E FISCO

La Fai di Torino informa che a seguito della decisione della BCE di innalzare di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (che, pertanto, con decorrenza dal 17 giugno 2026, è pari al 2,40%), l'Inps ha fornito i nuovi importi degli interessi di dilazione e differimento e delle sanzioni civili applicabili in caso di omissioni contributive.

In particolare, a partire dal 17 giugno:

- L'interesse di dilazione per la rateazione dei debiti contributivi e delle relative sanzioni civili, è pari al 4,40% annuo. Lo stesso tasso si applica anche per l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi;
- La sanzione civile in caso di omesso o ritardato pagamento ammonta al 7,90% annuo ((tasso BCE del 2,40% maggiorato di 5,5 punti). In caso di adempimento spontaneo entro 120 gg dalla scadenza, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione viene calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,40% in ragione d'anno;
- In caso di evasione contributiva, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sempre dalla stessa data, riguardo alla fattispecie di ravvedimento operoso introdotta dal decreto legge 19/2024:

- in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell'omissione pari al 7.90% in ragione d'anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in un'unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;

- ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 9,90% in ragione d'anno (tasso del 2,40% maggiorato di 7,5 punti).